

dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella parte in cui tali direttive e tale regolamento hanno classificato come cancerogene per l'essere umano, di categoria 1, mutagene, di categoria 3, e tossiche per il ciclo riproduttivo, di categoria 2, sostanze come taluni carbonati di nichel, gli idrossidi di nichel e altre sostanze raggruppate a base di nichel di cui trattasi nella causa principale.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-15/10) (¹)

[Ambiente e protezione della salute umana — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Sostanze a base di borato — Classificazione come sostanze reprotossiche di categoria 2 — Direttiva 2008/58/CE e regolamento (CE) n. 790/2009 — Adeguamento di tali classificazioni al progresso tecnico e scientifico — Validità — Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di dette sostanze — Errore manifesto di valutazione — Fondamento giuridico — Obbligo di motivazione — Principio di proporzionalità]

(2011/C 269/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Etimine SA

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

con l'intervento di: Borax Europe Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validità circa la classificazione dei borati in quanto sostanze tossiche per la riproduzione, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790/2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) — Erronea valutazione dell'esistenza di un rischio nella normale manipolazione o utilizzazione della sostanza, quale richiesta dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE

Dispositivo

L'esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità, da un lato, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché, dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella parte in cui tale direttiva e tale regolamento hanno classificato come tossiche per il ciclo riproduttivo, di categoria 2, talune sostanze a base di borato.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Causa C-21/10) (¹)

[Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 — Sostegno comunitario allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali — Aiuti agroambientali diversi dagli aiuti «per animali», la cui concessione è subordinata ad una determinata densità del bestiame — Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo — Sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini — Obbligo di informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità]

(2011/C 269/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Károly Nagy

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), nonché dell'art. 68 del regolamento (CE)

della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 153, pag. 30) — Esclusione di un agricoltore dal beneficio di un sostegno agroambientale a motivo della mancata registrazione degli animali nel sistema integrato di gestione e di controllo relativo a determinati regimi di aiuti comunitari — Mancanza constatata esclusivamente in seguito a verifiche incrociate previste dal summenzionato sistema — Applicazione del sistema integrato agli aiuti agro-ambientali che non rappresentino aiuti «per animali» ma la cui concessione sia subordinata a una specifica densità del bestiame

Dispositivo

- 1) Per quanto riguarda gli aiuti fondati sull'art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1783, e subordinati a una condizione di densità del bestiame, tale disposizione e l'art. 68 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, consentono alle autorità competenti di effettuare verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo e, in particolare, di fondarsi su quelli contenuti nella banca dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine (Egységes Nyilvántar-tási és Azonosítási Rendszer).
- 2) Gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999, quale modificato, e 68 del regolamento n. 817/2004, in sede di controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dal suddetto art. 22, consentono alle autorità competenti di verificare unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, per negare tale aiuto, senza dover procedere necessariamente ad altre verifiche.
- 3) Gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999, quale modificato, e 68 del regolamento n. 817/2004, interpretati alla luce dell'art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, sottopongono le autorità nazionali, nella misura in cui queste ultime verificano unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, al fine di controllare le condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dall'art. 22 e subordinato a una condizione di densità del bestiame, ad un obbligo di informazione relativo a tali condizioni di ammissibilità, che consiste nell'informare l'agricoltore interessato a tale aiuto che ogni animale non identificato o non registrato correttamente in tale sistema nazionale sarà preso in considerazione nel numero complessivo degli animali che presentano irregolarità che possono comportare effetti giuridici, quali una riduzione o un'esclusione dell'aiuto di cui trattasi.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret — Danimarca) — Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S

(Causa C-46/10) ⁽¹⁾

(Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Artt. 5 e 7 — Bombole di gas tutelate come marchio tridimensionale — Immissione in commercio da parte di un licenziatario esclusivo — Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento di tali bombole)

(2011/C 269/17)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Viking Gas A/S

Convenuta: Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione degli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Immissione sul mercato da parte di un licenziatario esclusivo di una bombola di gas in materiale composito la cui forma è registrata come marchio tridimensionale nazionale e comunitario costituito dall'imballaggio — Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento delle bombole di gas in materiale composito del licenziatario e nella vendita di gas in tali bombole dopo avervi apposto un'etichetta adesiva che indica che la bombola è stata riempita dal concorrente ma senza aver rimosso i marchi figurativo e denominativo del licenziatario esclusivo

Dispositivo

Gli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che non consentono al detentore di una licenza esclusiva per l'utilizzo di bombole del gas composite destinate ad essere riutilizzate, la cui forma sia tutelata in quanto marchio tridimensionale e sulle quali il detentore abbia apposto la propria denominazione e il proprio logo, registrati come marchi denominativo e figurativo, di opporsi a che tali bombole, successivamente all'acquisto da parte di consumatori che hanno poi consumato il gas in esse inizialmente contenuto, vengano scambiate da un terzo, dietro pagamento, con bombole composite riempite di gas che non proviene da tale detentore, a meno che detto detentore non possa far valere un giusto motivo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.